



COMUNE DI CANICATTÌ
(Provincia di Agrigento)

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEL FONDO SCOLASTICO DI SOLIDARIETÀ

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 10 aprile 2013)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 – Scopi e finalità

Art. 3 – Destinatari del fondo

Art. 4 – Riparto delle risorse del fondo

Art. 5 – Utilizzo del fondo

Art. 6 – Gestione del fondo

Art. 7 - Trattamento e tutela dati personali

Art. 8 – Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento istituisce e disciplina l'erogazione e la gestione del fondo scolastico di solidarietà, nel prosieguo denominato per brevità "Fondo".

L'Amministrazione Comunale, a tal fine, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, ogni anno inserisce apposita previsione di spesa nei documenti di programmazione economica e finanziaria (bilancio).

Art. 2 – Scopi e finalità

Il Comune di Canicattì, attraverso l'istituzione e l'utilizzo del fondo mira a raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) consentire agli alunni delle scuole dell'infanzia statali di usufruire degli strumenti utili per la loro crescita e garantire loro il normale processo formativo e il regolare svolgimento delle attività didattiche-culturali;
- b) rimuovere eventuali/possibili situazioni di disagio socio-ambientale che per motivi di ordine familiare e sociale possono impedire o pregiudicare la frequenza scolastica.

Art. 3 - Destinatari del fondo

Il fondo è destinato al sostegno degli alunni, iscritti e regolarmente frequentanti la scuola dell'infanzia statale, le cui famiglie si trovano in situazioni indigenza o di particolare disagio, tale da non poter consentire l'acquisto del materiale utile al normale svolgimento delle attività scolastiche dei figli.

Art. 4 - Riparto delle risorse del fondo

La Giunta Municipale, annualmente, nei limiti delle somme stanziare nel bilancio di competenza, assegna a ciascuna Istituzione Scolastica Statale, che ha alle proprie dipendenze scuole dell'infanzia, una somma rapportata al numero degli alunni per i quali è previsto il sostegno del fondo.

Le richieste di assegnazione delle somme devono essere presentate dal Dirigente Scolastico entro il 15 Ottobre di ogni anno.

L'entità del contributo di sostegno per ogni alunno non può essere superiore ad euro 30 (trenta). Tale importo può essere modificato, di anno in anno, con provvedimento della Giunta Municipale sulla base delle disponibilità finanziarie e delle esigenze riscontrate.

In caso di insufficienza delle risorse stanziare, rispetto al numero delle richieste presentate dai Dirigenti Scolastici, il fondo è ripartito in parti uguali per ogni alunno per il quale è stato richiesto il sostegno del fondo.

Art. 5 – Utilizzo del fondo

Con il fondo possono sostenersi solo spese atte all'acquisto di materiale tecnico-didattico e ludico-educativo che possa garantire agli alunni un adeguato percorso formativo coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'obiettivo di migliorare l'efficacia del processo di apprendimento.

Il sostegno sarà erogato esclusivamente sotto forma di fornitura del suddetto materiale, pertanto, in nessun caso, è consentita l'erogazione di somme a favore degli alunni.

Sono tassativamente escluse dal fondo le spese per l'acquisto di materiale diverso da quello indicato nel comma uno.

Art. 6 - Gestione del fondo

Il fondo è gestito dal Dirigente dell'Istituto Scolastico da cui dipende la scuola dell'infanzia frequentata dall'alunno per il quale è stato richiesto il sostegno del fondo.

L'attivazione del fondo, per ogni singolo alunno, è disposto, nel rispetto delle norme sul diritto alla privacy, dal competente Dirigente Scolastico, previo accertamento delle condizioni di indigenza o di particolare disagio familiare.

Il provvedimento di attivazione del sostegno del fondo, oltre ad individuare l'alunno, deve contenere la descrizione del materiale tecnico-didattico e ludico-educativo ritenuto necessario per consentire all'alunno un normale percorso formativo ed un regolare svolgimento delle attività scolastiche, nonché l'indicazione della somma assegnata per effettuare la relativa fornitura.

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno di ogni anno, deve trasmettere alla Direzione del Comune, da cui dipende l'Ufficio Pubblica Istruzione, il rendiconto della gestione delle somme assegnate per la sua approvazione.

Al rendiconto deve essere allegata, in originale, la seguente documentazione:

- a) i provvedimenti di attivazione del sostegno del fondo, per ogni alunno;
- b) gli originali delle fatture/ricevute fiscali, debitamente quietanzate comprovanti le spese effettivamente sostenute ed il contenuto della spesa stessa, per ogni singolo provvedimento.

Il rendiconto presentato, se riscontrato regolare, sarà approvato con determinazione del Dirigente della Direzione da cui dipende l'Ufficio Pubblica Istruzione.

Eventuali spese sostenute per interventi non previsti dal presente Regolamento saranno decurtate dal totale del rendiconto e poste a carico dell'Istituzione scolastica alla quale si riferisce il rendiconto.

La non presentazione del rendiconto, o la mancata approvazione dello stesso, inibisce l'assegnazione di ulteriori somme per gli anni successivi all'Istituto Scolastico inadempiente.

Art. 7 - Trattamento e tutela dati personali

Il trattamento e la tutela dei dati personali raccolti in relazione a quanto previsto dal presente regolamento avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 193/2003 e s.m.i.

Art. 8 - Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento, divenuta esecutiva la delibera con la quale è stato approvato, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio di questo Comune.

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito internet istituzionale di questo Ente e sarà inviata ai Dirigenti Scolastici delle scuole dell'infanzia statali di questo Comune.